

**SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2021**

La “legge di Bilancio 2021” (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, prevede molti interventi in materia di lavoro, fiscali e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Si riepilogano di seguito le principali novità di interesse generale.

**NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO****Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35**

Si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e nel limite di 3.000 euro su base annua). L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

**Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne, effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto l'esonero nella misura del 100% dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

**Fondo per l'esonero dai contributi di autonomi e professionisti**

E' prevista l'istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Condizioni e modalità dell'esonero saranno stabiliti con decreti ministeriali successivi.

#### **Proroga CIG Covid**

E' prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

#### **Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo**

Si estende fino al **31 marzo 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

### **NOVITA' FISCALI**

#### **Esenzione IRPEF redditi agrari**

I redditi dominicali ed agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non sono soggetti ad IRPEF nell'anno d'imposta 2021.

#### **Rivalutazione dell'avviamento e di altre attività immateriali**

E' possibile rivalutare anche l'avviamento e le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, pagando l'imposta sostitutiva del 3% prevista dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020.

### Incentivi operazioni aggregazione aziendale

Per le operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberate nel 2021, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in **credito d'imposta** le attività per **imposte anticipate** (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione, non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

### Locazioni brevi

A partire dal 2021, il regime fiscale di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

### Esenzione 2021 prima rata IMU turismo

E' prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

### Bonus locazioni delle imprese turistico-ricettive

Si proroga al 30 aprile 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator.

### Semplificazioni fiscali

Si introducono diverse semplificazioni fiscali:

- si allineano, per i **contribuenti minori**, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta: l'annotazione nel registro delle fatture emesse avviene entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- per le **operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio, quindi **non più attraverso l'esterometro**;
- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

### **Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni**

La rideterminazione del valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, **posseduti alla data del 1° gennaio 2021**, può essere effettuata entro il **30 giugno 2021**, con redazione di perizia asseverata entro tale data. L'imposta sostitutiva dell'**11%** può essere versata in 3 rate annuali di pari importo, sempre a dalla suddetta data.

## MISURE AGEVOLATIVE

### **Garanzia SACE**

E' prorogata al 30 giugno 2021 l'operatività della Garanzia Italia (art. 1 D.L. n. 23/2020) ed è esteso l'ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

- alle cessioni dei crediti *pro soluto*;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

### **Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI**

E' prorogata fino al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'art. 13, co. 1, D.L. n. 23/2020, prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

### **Proroga moratoria PMI**

Si proroga al **30 giugno 2021** la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è **automatica**, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al soggetto finanziatore entro il **31 gennaio 2021**.

#### **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

Vengono modificate e prorogate fino al **30 giugno 2021** le agevolazioni relative al credito d'imposta sulle perdite in presenza di aumenti di capitale.

Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

La proroga non riguarda il credito d'imposta del 20% spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società.

#### **Proroga crediti d'imposta per investimenti e formazione**

Vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:

- il **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** viene esteso fino al **31 dicembre 2022** (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili ed esteso l'ambito oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- il **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative** viene confermato fino al **31 dicembre 2022**. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

- il **credito d'imposta per la formazione 4.0** viene esteso fino al **31 dicembre 2022**. Vengono ampliati anche i costi ammissibili.

#### **Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro**

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del "decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020) è fruibile dal 1° gennaio al **30 giugno 2021**, e non più per tutto il 2021. E' possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta entro il 30 giugno 2021.

#### **Proroga credito d'imposta pubblicità**

Viene confermato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità previsto dall'art. 57-bis D.L. n. 50/2017, nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online.

#### **Bonus per depuratori d'acqua**

Viene istituito un **credito d'imposta** per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute, **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

### **Proroga bonus edilizi**

Vengono prorogati fino al **31 dicembre 2021** i seguenti bonus:

- il **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%;
- l'**ecobonus** per gli interventi di riqualificazione energetica delle **singole unità** immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021 viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### **Bonus idrico**

Viene introdotto un bonus idrico, pari a **1.000 euro**, a favore delle **persone fisiche residenti** in Italia, da utilizzare, entro il **31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Le modalità del bonus saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

### **Superbonus 110%**

Viene modificata la disciplina del superbonus 110%:

- sono agevolati anche gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- l'agevolazione viene prorogata fino al **30 giugno 2022**. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento;

- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici;
- viene chiarito che un'unità immobiliare può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;
- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto, in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per i professionisti, non è necessario stipulare una nuova assicurazione, ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro.

#### **Bonus affitti per unità immobiliari residenziali**

Si introduce un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

#### **Incentivi auto bassa emissione CO2**

Si conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Si prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale

rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### **Piattaforma per compensare crediti e debiti commerciali**

L'Agenzia delle Entrate predisporrà una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti), risultanti da fatture elettroniche.

Saranno esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produrrà i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Modalità e condizioni saranno stabilite con decreti ministeriali successivi.

#### **Disposizioni civilistiche sulla riduzione di capitale delle società**

Alle perdite dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite dovranno essere distintamente indicate in nota integrativa del bilancio d'esercizio.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

*Aggiornato al 10 gennaio 2021*